



Ente di Stato dei Giochi
della Repubblica San Marino

San Marino, li 5 giugno 2007/1706 d.F.R.

Disposizione n. 1/2007

Oggetto: disposizione sulla vidimazione dei biglietti di lotterie

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 27 dicembre 2006 n. 143 si dispone che in caso di organizzazione di giochi nei quali vengono estratti a sorte cedole o biglietti tra quelli distribuiti o venduti, gli stessi biglietti o cedole devono essere preventivamente vidimati presso l'Ufficio Tributario, qualora il valore complessivo dei premi in palio superi l'importo di euro cinquantamila.



Ente di Stato dei Giochi
Presidente
Dott. Stefano Venturini